



Repubblica italiana

Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
(Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)

N° 45258/2018 R.G.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Francesco Crisafulli, nella causa in epigrafe proposta da

ROCCA FRANCESCO, rapp. e dif. dall'avv. PISANO ROSANGELA

parte attrice

contro

DEGNI CRISTIANO ADOLFO, rapp. e dif. dall'avv. SORACCO NICOLA

parte convenuta

sulle conclusioni come precisate a verbale del giorno 26/04/2021,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con citazione notificata il 26/06/2018, ROCCA FRANCESCO ha citato in giudizio DEGNI CRISTIANO ADOLFO ascrivendogli condotte costituenti lesione del proprio diritto all'onorabilità ed alla reputazione, mediante la pubblicazione (sotto pseudonimo e, poi, con la propria firma) di articoli ritenuti diffamatori su diverse piattaforme *web* (Facebook, il sito personale del convenuto e la testata giornalistica *on-line* "ilquotidianoitaliano") e di un libro dal titolo "*Continue a chiamarla privatizzazione*". Scritti, questi, che hanno ad origine ed oggetto la privatizzazione della Croce rossa italiana (CRI), destinata, in applicazione del D.LGS. n° 178 del 28/09/2012, ad essere trasformata, dopo un periodo transitorio finalizzato alla liquidazione del preesistente ente di diritto pubblico (provvisoriamente ridenominato "Ente strumentale alla Croce rossa italiana") in associazione di diritto privato.

L'attore premette di essere stato nominato, già nel 2008, commissario straordinario dell'allora ente pubblico, a seguito della gravissima situazione di dissesto economico-finanziario in cui esso



versava. Emerge poi dagli atti – sebbene l'attore non lo dica espressamente – che egli fu successivamente eletto presidente della neo-costituita associazione secondo le procedure previste dal citato provvedimento legislativo ed integrate, in sua applicazione, da atti del commissario straordinario.

Lamenta quindi che, negli scritti di cui sopra (riprodotti per estratto nella documentazione ed indicati nell'atto di citazione con i relativi *link*, ad eccezione del libro, depositato in forma integrale), il DEGNI, animato da sentimenti personali di «*rabbia*» e «*delusione*», fosse dolosamente incorso ne «*l'omissione [e] il travisamento dei fatti, finalizzati ad individuare nell'avvocato Rocca il capro espiatorio e quindi il bersaglio su cui convogliare la rabbia dei tanti, che il Degni cavalca per mero interesse personale, ben lungi dal voler fare informazione, ma con l'obiettivo di punire colui che non gli ha dato un ruolo all'interno della nuova associazione*». Riassume, quindi, per sommi capi, il carattere inveritiero e suggestivo delle «*fake news*» propalate dal convenuto e chiarisce che «*In tutti gli articoli, il convenuto partendo da un fatto o da una notizia vera, sfrutta l'occasione per inserire commenti che per lo più si traducono in mere illazioni, con l'unico scopo di denigrare l'immagine dell'avv. Rocca*».

Si è tardivamente costituito il convenuto – già dichiarato contumace con ordinanza che deve, ora, essere revocata – contestando, in punto di fatto, la riferibilità a sé (solo in parte, a quanto sembra di capire) degli articoli a firma non sua, ed affermando che il libro non sarebbe più, da tempo, in commercio.

In diritto, il DEGNI invoca la libertà di manifestazione del pensiero (*sub specie*, in particolare, del diritto di critica) rivendicando la verità (almeno putativa, si deduce dal testo della comparsa) dei fatti da cui muovono i suoi giudizi negativi, la continenza espressiva e l'interesse pubblico del tema.

L'attore ha contestato le deduzioni in fatto della controparte in ordine alla riferibilità ad esso degli scritti recanti una diversa firma e la cessata commercializzazione del libro. In diritto, ha confutato l'avversa interpretazione dei principî di diritto invocati.

La riferibilità al DEGNI degli articoli, relativi alla vicenda della CRI, recanti una firma diversa dalla sua è “confessata” in un suo scritto del 16/11/2016 (doc. 5 di parte attrice). La presenza attuale del libro in commercio (o meno) è elemento irrilevante in questa sede poiché, quand'anche fosse vero quanto affermato dal convenuto, il fatto illecito si sarebbe comunque già consumato.

Rileva, invece, il corretto bilanciamento tra la tutela dell'onorabilità e del decoro dei singoli individui e l'esercizio della libertà di stampa e del diritto ad informare (ed essere informati) e di manifestare il proprio pensiero, anche critico.



I principî applicabili a tale bilanciamento sono noti e sono, del resto, citati da entrambe le parti, sia pure con divergenti interpretazioni e conclusioni.

Essi risalgono alla nota sentenza n° 5259 del 1984 e sono stati poi più volte ribaditi da numerose sentenze successive dei giudici di legittimità, sia in sede penale che in sede civile.

Per quanto riguarda la diffusione di notizie (diritto di cronaca), i presupposti scriminanti della diffamazione a mezzo stampa sono dunque: 1) la verità (almeno putativa) dei fatti riferiti; 2) l'interesse pubblico alla loro conoscenza; 3) la continenza espressiva, intesa come uso di espressioni non ingiuriose o di gratuito dilleggio, ma anche come esposizione oggettiva ed imparziali degli elementi costitutivi del "fatto" narrato, scevra da accostamenti allusivi o fuorvianti che, specialmente ad un lettore meno attento e/o meno informato, possano veicolare un messaggio che, travalicando i confini della mera notizia, suggeriscano surrettiziamente giudizi di disvalore, non obiettivamente giustificati dal fatto "nudo e crudo", sul soggetto che si assume diffamato.

Non molto diversi sono i principî applicabili in tema di diritto di critica. Vale, anche in questo caso, la necessità che il tema affrontato rivesta un interesse pubblico. Anche la continenza espressiva giuoca il medesimo ruolo, pur dovendosi tenere conto che, a differenza dalla cronaca, la critica non è, per sua stesa natura "obiettiva", ma esprime un punto di vista individuale, e che, secondo una giurisprudenza consolidata anche in sede sovranazionale, essa ben può veicolare idee che urtano o disturbano e può esprimersi in termini anche vivaci e polemici, o ironici e sarcastici, senza mai tracimare, però, in attacchi personali o in affermazioni ingiuriose. Quanto alla verità, almeno putativa, dei fatti, essa è pure un requisito del legittimo esercizio del diritto di critica, nel senso che, se la critica in sé stessa, costituendo un giudizio soggettivo, non si presta a verifica o falsificazione, il fatto da cui essa prende le mosse deve, invece, essere di per sé vero.

Conviene aggiungere, per completare il quadro dei principî applicabili, che il carattere diffamatorio (o non) di uno scritto non può essere apprezzato analizzando atomisticamente ciascuna espressione ritenuta lesiva, occorrendo invece porre tali espressioni in relazione tra loro ed inserirle nel contesto in cui compaiono (comprensivo di titoli ed eventuali immagini): corollario, questo, del già ricordato principio secondo il quale gli accostamenti suggestivi possono trasformare la relazione di un fatto "vero", come tale di per sé discriminata, nell'insinuazione di un fatto diverso, costitutiva di un illecito.

In relazione al principio da ultimo ricordato, giova peraltro precisare che la lettura "contestualizzata" delle frasi ed espressioni diffamatorie non significa che la cognizione del giudice debba spingersi oltre quelle che sono, appunto, le singole frasi ed espressioni la cui portata lesiva



dell'onore e della reputazione dell'attore da esso allegata e che siano specificamente individuabili nell'atto di citazione.

Così definito il perimetro della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda non sia fondata.

Al fine di precisare ancor meglio, entrando così nel merito delle affermazioni e contestazioni delle parti, deve innanzitutto affermarsi che gli scritti pubblicati a firma “Nicola Banti” vanno attribuiti alla penna del convenuto. Pacifico che il nome “Nicola Banti” è uno pseudonimo, deve infatti rilevarsi che – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del DEGNI – il tenore dell'articolo prodotto in atti come doc. 5 è inequivocabile: in esso, esplicitamente, il DEGNI, “ringraziando” “Nicola Banti” per aver «*supportato la [sua] inchiesta*» “prestandogli” la sua firma, dichiara di «*dover venire allo scoperto*» e che «*il Nicola Banti che per tutti questi mesi ha firmato gli articoli in realtà sono io [DEGNI, n.d.r.]*», così palesando, a chiunque possieda un minimo di discernimento, che, se le parole hanno un senso, la firma era di “Nicola Banti” ma gli articoli erano di CRISTIANO ADOLFO DEGNI. Non altri significati potrebbe avere la frase da ultimo riportata. Del resto, poco più avanti, rivolgendosi questa volta al ROCCA, il convenuto scrive che questi aveva «*sempre saputo chi sono e non hai mai alzato il telefono per chiamarmi*», così ulteriormente confermando la propria identità di vero autore degli scritti.

Fatte queste premesse, osserva il Tribunale, innanzitutto, che tutti gli scritti di cui è causa vanno ascritti alla *species* del diritto di critica, elemento del più ampio *genus* della libertà di informazione e manifestazione del pensiero. Inoltre, tale critica è manifestamente rivolta contro la decisione di privatizzare l'ente *Croce rossa italiana* e alle modalità con cui tale decisione è stata concretamente attuata.

In quest'ottica, l'interesse pubblico alla conoscenza di fatti ed anche di opinioni critiche non può essere messo in discussione. Così come non può essere messo in discussione l'interesse pubblico alla manifestazione di un pensiero critico – condivisibile o no – circa l'operato di un soggetto (l'avv. ROCCA) che di quell'operazione è stato uno dei principali “attori” in fase di realizzazione del progetto di privatizzazione.

Deve a questo punto osservarsi che l'atto di citazione non soltanto non indica quali tra i fatti riferiti dal DEGNI e da costui presi a spunto e fondamento delle sue critiche, sarebbe falso, ma anzi ammette espressamente che queste prendono le mosse da fatti veri. Solo tardivamente, con la comparsa conclusionale, l'attore lamenta, genericamente, la falsità di «*accuse ben precise*» (p. 3), e contesta in modo specifico (p. 6, punto 2) un unico fatto (che, cioè, il libro dal titolo “*Continue a chiamarla privatizzazione*” non sarebbe più pubblicato da due anni, alla data della costituzione in



giudizio del convenuto), che non riveste, peraltro, alcun rilievo ai fini del decidere. (In relazione alla tardività delle deduzioni, va precisato *en passant* che la necessità di prendere posizione sulla verità o falsità dei fatti riferiti e commentati dal DEGNI non sorge a séguito della – macroscopicamente tardiva – costituzione in giudizio di questi, trattandosi di un elemento costitutivo della domanda).

In tale contesto, sarebbe superfluo – e del resto impossibile, essendo onere della parte allegare in modo specifico la falsità di uno o più dei fatti riferiti dall'autore degli scritti, con l'indicazione delle fonti di prova e/o degli argomenti logici che sostengono tale allegazione, e non avendo il giudice poteri di indagine officiosa sugli elementi di fatto posti a base dell'azione – scrutinare ulteriormente il requisito della verità, da ritenersi sussistente in quanto non specificamente contestato.

Venendo al profilo della continenza espressiva, giova innanzitutto ricordare che – come del resto ben sanno entrambe le parti, che citano ampia giurisprudenza – l'elaborazione pretoria in materia di bilanciamento tra i valori costituzionalmente protetti dell'onorabilità e del diritto di manifestazione del pensiero (artt. 2 e 21 Cost.) ha da tempo riconosciuto la legittimità di una critica “graffiante”, espressa con toni anche forti, polemici o satirici, con il limite dell'attacco personale ingiurioso avulso dal tema oggetto della critica stessa e dai fatti sui quali essa si appunta (*ex multis*, Cass. 22527/06). Nello stesso senso si muove la giurisprudenza sovranazionale, che ha ripetutamente affermato, sin dagli anni '70 del secolo scorso (CEDU, *Handyside c. Regno Unito*, ric. n° 5493/72, Plenaria 07/12/1976) che la libertà di espressione (art. 10 della Convenzione) protegge anche le opinioni che «urtano, scioccano o inquietano». Così, di recente, CEDU, *Bédat c. Svizzera*, ric. n° 56925/08, G.C. 29/03/2016, ed ivi riferimenti: «*La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les “informations” ou “idées” accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent: ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de “société démocratique”. Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante*». La stessa giurisprudenza europea ha anche chiarito, nel bilanciamento tra la libertà di espressione e la tutela dell'onorabilità (come declinazione del diritto al rispetto della vita privata: art. 8 della Convenzione) che quanto più il soggetto che si assume diffamato ricopre cariche politiche, o di rilievo pubblico, o esercita professioni o comunque svolge attività che lo pongono alla ribalta della scena pubblica e gli conferiscono importanti responsabilità o ampia visibilità sociale, tanto più egli



deve tollerare la critica anche aspra e graffiante sul suo operato e sulla sua figura professionale o pubblica: in riferimento ai politici, CEDU, *Lindon, Otchakovsky-Laurens e July c. Francia*, ric. nn. 21279/02 e 36448/02, G.C. 27/10/2077: «*les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique, visé en cette qualité, que d'un simple particulier : à la différence du second, le premier s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (voir, par exemple, les arrêts Lingens, précité, § 42, Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie, n° 57829/00, § 40, 27 mai 2004, et Brasilier, ibidem)*»; in termini analoghi, ma con un riferimento ai funzionari, *Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonia*, ric. n° 57829/00, I Sez. 27/05/2004: «*Quant aux limites de la critique admissible, elles sont plus larges à l'égard d'un homme politique, agissant en sa qualité de personnage public, que d'un simple particulier [...] Quant aux fonctionnaires, la Cour a également reconnu que les limites de la critique admissible à leur encontre étaient plus larges qu'à l'encontre de simples particuliers, même si l'on ne peut pas leur appliquer les mêmes critères qu'à l'égard des hommes politiques (voir Oberschlick c. Autriche (n° 2), arrêt du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1275, § 29, et Janowski c. Pologne précité, § 33)*»; più in generale, a proposito dei personaggi pubblici, «*il convient de rappeler que les limites de la critique admissible à l'égard d'un homme politique, visé en cette qualité, sont plus larges qu'à l'égard d'un simple particulier: à la différence du second, le premier s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par les journalistes que par la masse des citoyens; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 42, série A no 103, et Băcanu et SC "R" S.A. c. Roumanie, no 4411/04, § 92, 3 mars 2009). [...] Ce principe visant les hommes politiques vaut pour tout personnage public, à savoir toute personne qui fait partie de la sphère publique, que ce soit par ses actes ou par sa position même (Krone Verlag GmbH & Co. KG c. Autriche, no 34315/96, § 37, 26 février 2002, et Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (no 2), no 10520/02, § 36, 14 décembre 2006). Autrement dit, il y a lieu de distinguer entre des personnes privées et des personnes agissant dans un contexte public, en tant que personnalités politiques ou personnes publiques (Tănăsoaica c. Roumanie, no 3490/03, §§ 32-41, 19 juin 2012)*».

All'interno di questa cornice, osserva il Tribunale che (con una sola eccezione di cui si dirà appresso, che merita più dettagliato commento) le frasi ed espressioni sulle quali si appunta la doglianza dell'attore hanno tutte un evidente stretto collegamento con il vero e centrale oggetto della critica del DEGNI, e cioè la privatizzazione della *Croce rossa* e le modalità della sua realizzazione. È vero che negli scritti riportati per estratto (e documentati per intero) il convenuto formula ipotesi



“accusatorie” in ordine all’efficacia, alla trasparenza, alla regolarità ed alle finalità non istituzionali delle operazioni poste in essere nel contesto dell’operazione, nella quale l’attore rivestiva indubbiamente un ruolo di spicco e di primaria importanza; ed è pure vero che tali ipotesi accusatorie sono talvolta esplicite e più spesso suggerite da domande retoriche o da accostamenti suggestivi. Tuttavia, proprio queste modalità espositive sono lo strumento mediante il quale il DEGNI trasmette al lettore il suo personale “messaggio”, ossia il giudizio negativo che – a torto o a ragione – egli formula sull’intera vicenda. Né si può sostenere che non si tratti di critiche ragionate, ancorché espresse in termini suggestivi e a tratti ironici o sarcastici, o che trascendano in attacchi personali, rivolti al ROCCA in quanto privato cittadino e riguardanti aspetti della sua vita privata o della sua intrinseca personalità morale. In altri termini, gli scritti in questione mirano a suscitare nel lettore interrogativi, dubbi, riflessioni critiche sull’operato del ROCCA, inducendolo a guardare alla vicenda con gli occhi dell’autore e attraverso il filtro del suo personale giudizio: mirano, in una parola, al fine cui tende precisamente la critica, ossia a gettare su una vicenda ed un suo protagonista la luce dell’opinione che l’autore se ne è formato.

L’eccezione cui poc’anzi si è fatto cenno riguarda la rievocazione dell’ormai lontanissimo episodio che aveva coinvolto l’attore, in giovanissima età, in una vicenda penale conclusasi con l’affermazione della sua responsabilità.

Il Tribunale non può che riconoscere che quella vicenda, ormai assai lontana nel tempo, non ha uno stretto ed evidente legame con il tema trattato dal DEGNI. Tuttavia, neppure può disconoscersi il fatto che l’episodio non è propriamente attinente alla vita “privata” del ROCCA, posto che si tratta della commissione di un reato (di non trascurabile rilievo) per il quale lo stesso ROCCA fu condannato. D’altra parte, nel contesto dell’esercizio del diritto di critica, non appare possibile negare che i trascorsi giudiziari di un soggetto possano avere una rilevanza, allorché questi sia chiamato a svolgere ruoli di vertice in realtà dotate di elevatissimo prestigio e di massimo rilievo nazionale e mondiale come la *Croce rossa italiana* e la *Federazione internazionale delle società nazionali di Croce rossa e di Mezzaluna rossa*.

Vero il fatto (non contestato), la critica del DEGNI appare in realtà diretta – ancora una volta, a ragione o a torto – contro chi ha attribuito al ROCCA tali prestigiose cariche, assai più che al ROCCA stesso, e può al massimo ritenersi produttiva di una lesione minima della reputazione dell’attore, inidonea ad assumere un peso preponderante tale da precludere il libero esercizio della libertà di espressione, pena la sua sostanziale vanificazione (cfr. Cass. n° 12420/08: [...] *escludere il diritto di*



critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero»).

In conclusione, la domanda dev'essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione del D.M. n° 55/2014 e ss. mm., avuto riguardo alla misura media dello scaglione di valore da € 26.001 ad € 52.000, in € 1.701,00 per la fase di studio ed € 1.204,00 per la fase introduttiva, non essendosi svolta alcuna attività istruttoria o di trattazione e non avendo il convenuto svolto attività difensiva in sede decisoria, omettendo il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta la domanda;
- pone le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.340,75, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, a carico della parte attrice.

Così deciso in Roma, 26/02/2023.

Il giudice
Francesco Crisafulli